Protocollo assegnato automaticamente dal sistema di protocollo informatico

TRASMESSA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA

Spett.le Ditta

Jesolo, 05.08.2026

LETTERA DI RICHIESTA DI PREVENTIVO

OGGETTO: fornitura di materiale di prodotti di pulizia e igiene. Richiesta di preventivo.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto ha oggetto la fornitura di materiale di prodotti di pulizia e igiene da affidare per 48 mesi la prestazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con utilizzo della richiesta di preventivi nella la piattaforma digitale MePA (in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023), applicando il criterio del solo prezzo.

Il valore stimato dell'appalto ammonta a euro 18.013,01, di cui:

- Euro 15.010,84 per la fornitura del materiale oggetto di accordo quadro;
- Euro 3.002,17 per eventuale opzione prevista dall'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/23

Importo a base d'asta euro 15.010,58

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di IVA di legge

Trattandosi di accordo quadro l'importo offerto da inserire nella piattaforma MePA è pari a euro 15.010,58 mentre nel modello offerta economica predisposto dalla stazione appaltante dovranno essere indicati i prezzi unitari offerti.

La convenzione è remunerata a misura.

Trattandosi di una convenzione a misura, resta fermo che in fase di esecuzione verrà corrisposto l'importo delle prestazioni effettivamente ordinate e svolte, applicando lo sconto offerto dalla ditta, senza che la stazione appaltante sia tenuta a corrispondere l'intero importo contrattuale.

DURATA

La durata dell'appalto è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dal verbale di avvio anticipato della prestazione. Qualora la scadenza cada nel corso del mese, la stessa si intenderà prorogata fino all'ultimo giorno del mese di riferimento, fermo restando il valore complessivo stimato dell'accordo quadro.

RISCHI DA INTERFERENZA

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett d) – consorzi stabili

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d), se possiedono autonomamente tutti i requisiti richiesti, hanno la facoltà di partecipare alla procedura eseguendo la prestazione con struttura propria ed indipendente da quella delle consorziate.
I requisiti di carattere speciale (capacità tecnico professionale) sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
In alternativa hanno la facoltà di partecipare alla procedura tramite i consorziati indicati in sede di procedura senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 32, all.II.12)
I requisiti di carattere generale (art. 94, 95 e 98 d.lgs. 36/2023) sono posseduti dal consorzio e/o dalla consorziata esecutrice e dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 67 c. 3 e comma 5 d.lgs. 36/2023).
Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti dalla consorziata esecutrice

Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett b e c – consorzi tra cooperative e imprese artigiane

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e, se possiedono autonomamente tutti i requisiti richiesti, hanno la facoltà di partecipare alla procedura eseguendo la prestazione con struttura propria ed indipendente da quella delle consorziate.
In alternativa, partecipano alla procedura indicando, in sede di offerta, il consorzio per il quale concorrono, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante
I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.
Per la comprova dei requisiti speciali possono utilizzare requisiti propri, e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono
Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle procedure deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento.
Per quanto riguarda i requisisti generali di partecipazione si applica l'art. 14 delle linee guida Jtaca relative alle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con determinazione dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023.
In caso di verifiche a campione a seguito dell'applicazione dell'art. 14 sopra indicato la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel modello A la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 concludendo contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, attribuendo incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Requisiti di capacità tecniche e professionali dell'operatore economico (art. 100 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023).
Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso di dotazioni organiche e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto in oggetto con adeguato standard di qualità e in particolare devono aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno n. 2 servizi analoghi di importo complessivamente non inferiore a € 30.000 iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale
Il requisito di capacità tecnico professionale dell'esecuzione e negli ultimi dieci anni almeno n. 2 servizi analoghi di importo complessivamente non inferiore a € 30.000 iva esclusa, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa procedura partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio modello A, da compilare nelle parti pertinenti; nel modello A dovranno essere rese solo le dichiarazioni di cui alla presente lettera;
b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio modello A, da compilare nelle parti pertinenti; nel modello A dovranno essere rese solo le dichiarazioni di cui alla presente lettera;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione (modello A) il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione della procedura, le parti della prestazione che intende eventualmente subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) e della manodopera (indicati nella offerta economica), relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del dlgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

IMPEGNO DEL CONCORRENTE

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

L'offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma digitale **entro le ore 10:00 del giorno 07.09.2026.**
In caso di impossibilità di presentazione dell'offerta entro il suddetto termine per oggettivi e comprovati mal funzionamenti della Piattaforma Digitale, la Stazione Appaltante prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento della stessa, dandone adeguata pubblicità a tutti i concorrenti.
Mediante la piattaforma digitale sono gestite le fasi della procedura di pubblicazione, presentazione, valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
La ditta partecipante dovrà allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa e la documentazione offerta economica.

Le comunicazioni nell'ambito della presente procedura avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno della piattaforma digitale assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.
Il concorrente elegge quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente procedura l'apposita area riservata messa a sua disposizione all'interno della piattaforma digitale. A tale fine, il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno della piattaforma digitale stessa.

DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

La documentazione della procedura comprende, oltre alla presente lettera di richiesta di preventivo, i seguenti documenti:

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (Allegato 1);
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE UNICA – (modello A);
- MODELLO OFFERTA ECONOMICA – (Allegato 2).

Si precisa che:
- nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie;
- l'offerta formulata dal concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La documentazione richiesta ai fini della procedura di richiesta di preventivi si distingue in documentazione amministrativa e offerta economica.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente richiesta di preventivo e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente ed inviata mediante la piattaforma digitale.
La domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori i n caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nella piattaforma digitale, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE UNICA – (MODELLO A) compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente;
- EVENTUALE COPIA DELLA PROCURA, (unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente), anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza;
- In caso di AVVALIMENTO dei requisiti l'operatore deve allegare il contratto di avvalimento specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Inoltre l'operatore deve allegare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa ultima dei requisiti di cui requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 c. 1 e 2 nonché dell'art. 98, c. 3, lett. g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (Modello A). Inoltre l'impresa ausiliaria deve dichiarare di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- MODELLO OFFERTA ECONOMICA prodotto dalla stazione appaltante (allegato 2);
- Dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l'indicazione **dell'importo dell'accordo quadro**. **Trattandosi di accordo quadro l'operatore economico in questo modello deve indicare l'importo di euro 15.010,58, mentre nel modello offerta economica (allegato 2) indicherà i prezzi unitari offerti che la stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, applicherà ai contratti applicativi.** Il ribasso percentuale offerto costituirà il parametro di valutazione utilizzato da Jtaca s.r.l. per l'aggiudicazione.

Il modello viene generato dal sistema della piattaforma digitale, con l'apposizione della firma digitale de/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.

L'offerta economica dovrà essere inserita dal concorrente, nell'apposita Sezione della Piattaforma Digitale compilando il MODELLO OFFERTA ECONOMICA (allegato 2).

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

DOCUMENTAZIONE CHE NON DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE
Viene inoltre reso disponibile, in visione, il Foglio patti e condizioni, il quale non deve essere restituito firmato digitalmente, poiché il medesimo si intende accettato dalla ditta concorrente, in conformità a quanto previsto dalle regole di *e-procurement*, come meglio specificato anche nell'offerta generata dal sistema.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che, a norma dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le carenze della documentazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, saranno ammesse al soccorso istruttorio.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura.
Inoltre, sempre a norma dell'art. 101 del D.Lgs. 36/20223, la stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La prestazione è aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/23 e verrà aggiudicato applicando il criterio del solo prezzo determinato mediante l'importo complessivo offerto.
Considerato che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice, negli affidamenti diretti si prescinde da un vero e proprio criterio di aggiudicazione.
Il criterio di aggiudicazione è indicato per chiarire la necessità di formulare un ribasso sul prezzo posto a base d'asta ancorchè l'affidamento diretto non presuppone un vero e proprio criterio di aggiudicazione (cfr Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 n. 764).

AGGIUDICAZIONE

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente senza che esso possa vantare in merito alcuna pretesa.
Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante procede a verificare, ai sensi dell'art. 100, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, i requisiti speciali di partecipazione.
Per quanto riguarda i requisisti generali di partecipazione si applica invece l'art. 14 delle linee guida Jtaca relative alle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con determinazione dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023.

STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione si addiverrà alla stipula della convenzione, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.Lgs. 36/2023.
Come stabilito dall'art. 55, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di *stand-still* di 32 giorni per la stipula del contratto.

CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando la piattaforma digitale.

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione della procedura, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa dovranno, pertanto, essere inoltrate tramite la sezione "comunicazioni procedura" del Sistema entro il **28.08.2026**.
Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite entro il **02.09.2026**. Le stesse saranno pubblicate in forma anonima sul sistema.

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI

Responsabile del progetto è Bainado Massimiliano .
L'accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore con la firma delle presenti Condizioni Contrattuali si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti si intende lecito in quanto necessario all'esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte, per adempire agli obblighi di legge

e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. La nostra organizzazione in applicazione dell'art.12 del Regolamento (UE) 2016/679 adotta misure appropriate per fornire ad ogni interessato tutte le informazioni di cui art. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 del succitato Regolamento; in ragione di quanto precede, si prega di prendere visione della privacy policy e cookie policy disponibile nel sito istituzionale della Stazione appaltante.

Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa